

N. 2289

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CARELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MARZO 1997

—————

Modifica dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 agosto  
1996, n. 494, in materia di misure di sicurezza nei cantieri

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 10 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante «Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili», non ricomprende tra le figure professionali incaricate a svolgere i compiti del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori il diploma di laurea in scienze agrarie e scienze forestali, accanto a quelle di ingegneria, architettura e relativi diplomi universitari, nonchè al diploma di geometra e perito industriale.

L'omesso inserimento della menzionata figura professionale è inspiegabile e sicuramente da ascrivere a mera dimenticanza visto che il citato decreto legislativo elenca i lavori edili o di genio civile di cui all'articolo 2, lettera a), riportati nell'allegato I del decreto, per la più parte inseriti tra le competenze del dottore agronomo e del dottore forestale dall'articolo 2 della legge 10 febbraio 1992, n. 152, ed uno, in particolare, quello della sistemazione forestale di specifica ed esclusiva attribuzione alla categoria dei dottori agronomi e forestali, a cui sono assegnate per legge, precise attribuzioni in materia di sicurezza nell'ambito della fase esecutiva di tutti i lavori di sua competenza. Infatti il dottore agronomo/forestale può sempre esercitare «la sorveglianza» su tutte le opere di sua pertinenza, da intendersi, fondamentalmente, come vigilanza sulla tutela della salute dei lavoratori impegnati nei cantieri. Inoltre ai professionisti iscritti all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali sono assegnate delicate mansioni di certificazione con rilevanti possibili risvolti sulla salute della persone, come il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio, delle costruzioni rurali e di

quelle attinenti alle industrie agrarie. Ed ancora è consentito agli iscritti all'ordine la progettazione e la direzione dei lavori in zone sismiche.

La legge, inoltre, assegna alla categoria qui rappresentata tutte, ad eccezione delle mansioni di perito comunale, le attività, le operazioni e le attribuzioni richiamate nell'articolo 16 e nell'articolo 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, per cui questa pressochè totale comunanza di competenze, tra le due professioni, quella di dottore agronomo/forestale e quella di geometra, rende ancor più inspiegabile ed immotivata la non inclusione nel citato articolo 10 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.

In nessun modo, comunque, il dispositivo di legge in oggetto può giungere ad abrogare competenze, ambiti ed attribuzioni di similare significato o valenza già contenuti in altre leggi esistenti, come la legge n. 152 del 1992, creando disagio, confusione e sconcerto in migliaia di professionisti.

Infine, l'assenza dei laureati in scienze agrarie e scienze forestali, figure di primo piano nell'ambito dei lavori inerenti le costruzioni rurali e delle industrie agrarie, causerà grave disagio all'intero comparto agricolo ed agli operatori agricoli stessi che vedono in questi professionisti essenziali punti di riferimento.

Va ribadito inoltre che, nel percorso formativo del laureato e del diplomato delle facoltà di agraria occupano grande spazio le materie di ingegneria rurale e ambientale nell'ambito delle quali è affrontata, in maniera ampia e approfondita, la tematica relativa alle organizzazioni dei cantieri di esecuzione delle opere con riferimento specifico anche a quegli aspetti di salvaguardia e tutela della salute degli addetti ai lavori.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. L'articolo 10 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. (*Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori*). -

1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in ingegneria, in architettura, in scienze agrarie o in scienze forestali, nonchè attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;

b) diploma universitario in ingegneria, in architettura, in scienze agrarie o in scienze forestali, nonchè attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;

c) diploma di geometra o perito industriale, nonchè attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere altresì in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dagli ordini professionali degli ingegneri, degli architetti, dei dottori agronomi e dei dottori forestali, o dai collegi dei geometri o dal Consiglio nazionale

dei periti industriali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.

3. Il contenuto e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato V.

4. L'attestato di cui comma 2 non è richiesto per i dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni che esplicano nell'ambito delle stesse amministrazioni le funzioni di coordinatore.

5. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami del corso o diploma di laurea, equipollenti ai fini della preparazione conseguita con il corso di cui all'allegato V o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con le medesime caratteristiche di equipollenza.

6. Le spese connesse con l'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.

7. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti».